

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassocfegli.it

Napoli, li 24. marzo 2005

Circolare informativa n° 9/2005

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Riforma "Biagi"

Il contratto di lavoro a progetto.

Sintesi e disciplina del nuovo contratto di collaborazione.

Sempre nell'ottica di un costante approfondimento, esponiamo, qui di seguito, **le principali caratteristiche dell'attuale normativa in materia di contratti di lavoro a progetto o CO.CO.PRO.**

Il **lavoro a progetto**, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003, costituisce una modalità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (senza vincolo di subordinazione), di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ..

Sin dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo), l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire, secondo il modello approntato dal Legislatore, con riferimento ad **un progetto specifico o programma di lavoro, in mancanza del quale il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino dal momento della sua costituzione.**

Definizione e campo d'applicazione

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente di natura personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., devono essere riconducibili a **uno o più progetti** specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti **autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento, con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (art. 61, c. 1, D.Lgs. 276/2003).**

Per espressa previsione del Legislatore **sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto:**

- **Le prestazioni considerate "occasionalì"** in quanto di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro;
- **I rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale**, regolati da discipline speciali;
- **Le professioni intellettuali**, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

- **Le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti del CONI (art. 90, L. n. 289/2000);
- **Le prestazioni rese dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;**
- **Le prestazioni rese dai partecipanti a collegi e commissioni (anche di natura tecnica);**
- **I collaboratori che siano titolari di pensione di vecchiaia.**

È fatta salva l'applicazione delle clausole del contratto individuale o dell'accordo collettivo più favorevoli per il lavoratore a progetto.

Requisiti della fattispecie e forma del contratto

Elementi **qualificatori della fattispecie** sono: l'**autonomia** del collaboratore nello svolgimento dell'attività dedotta in contratto e funzionale alla realizzazione del **progetto**, la necessaria **coordinazione** con il committente e l'**irrilevanza** del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Nell'ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Operando all'interno del ciclo produttivo del committente il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del primo: **il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione.**

Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.).

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in **forma scritta** e deve contenere, ai fini della loro prova, i seguenti elementi (art. 62, D.Lgs. n. 276/2003):

- **indicazione della durata**, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- **indicazione del progetto** (attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione) o programma di lavoro, o fasi di esso (attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale e caratterizzata dalla produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali), che viene dedotto in contratto;
- **il corrispettivo e i criteri** per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- **le forme di coordinamento** del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la **tutela della salute e della sicurezza** del collaboratore a progetto.

Trattamento economico - normativo

Compenso - Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63, D.Lgs. n. 276/2003).

Le parti del rapporto potranno quindi disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.

Obbligo di riservatezza - Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

Il collaboratore a progetto non deve però svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in alcun modo atti in pregiudizio delle attività dei committenti (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003).

Sospensioni del rapporto - La malattia, l'infortunio e la gravidanza del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia o infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza (art. 66, D.Lgs. n. 276/2003).

Il committente può comunque recedere dal rapporto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni se il contratto è di durata indeterminabile.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Sicurezza sul lavoro - Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Estinzione, rinnovo e conversione dei rapporti atipici

I contratti di lavoro a progetto si **risolvono** al momento della **realizzazione del progetto o del programma o della fase** di esso che ne costituisce l'oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale (art. 67, D.Lgs. n. 276/2003).

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di **successivi contratti di lavoro** con lo stesso collaboratore. Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati **senza** l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro **subordinato a tempo indeterminato** sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, D.Lgs. n. 276/2003).

E' importante far presente che qualora venga accertato dal Giudice che il rapporto di lavoro a progetto sia venuto in concreto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Con l'approfondimento proposto ci auguriamo di aver fornito un quadro esaustivo e completo in ordine ad una fattispecie negoziale che tanto ha fatto discutere e siamo certi nel tempo ancora tanti spunti di riflessione offrirà.

A Voi tutti, ai Vostri collaboratori ed ai Vostri familiari, i nostri migliori e più sinceri auguri di una Pasqua di pace e serenità.

Centro Studi Cafasso